



Ordinanza Sindacale N. 181 Del 23/12/2024

IL SINDACO

LUCI D'ARTISTA" XIX EDIZIONE ANNO 2024/2025.
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E ABBANDONO
BEVANDE, CON BOTTIGLIE IN VETRO, BICCHIERI IN VETRO,
O ALTRI CONTENITORI IN VETRO, OVVERO LATTINE IN
ALLUMINIO.

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMAZIONE SU PERTINENZE ESTERNE,
SU SUOLO PUBBLICO OVVERO PRIVATO MA APERTO AL
PUBBLICO O COMUNQUE CONFLUENTE SU SUOLO
PUBBLICO, DI: BEVANDE CON BOTTIGLIE IN VETRO,
BICCHIERI IN VETRO, O ALTRI CONTENITORI IN VETRO,
OVVERO LATTINE IN ALLUMINIO.

Premesso che con:
- l'Ordinanza sindacale n. 0167709/2021 del 10/09/2021,
- l'Ordinanza sindacale n. 0167240/2021 del 09/09/2021,
è stata regolamentata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed assimilabili,
sull'intero territorio cittadino.
- che, nella fattispecie, sono state disciplinate le modalità di conferimento dei
rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori
per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi;
- che, nello specifico, è stato disposto il corretto conferimento dei rifiuti di
plastica, acciaio e alluminio.
- Sono state inoltre indicate le modalità di conferimento consentite.

Premesso che con l'Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021 sono stati vietati su
tutto il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il
decoro urbano, la salubrità pubblica e privata, nonché la pubblica e privata
incolumità.

Premesso che con la delibera di Giunta n. 131 del 17/04/2024, è stato riconfermato
l'evento "Luci D'Artista" per l'anno 2024/2025; manifestazione d'arte
luminosa con opere ed installazioni artistiche lungo le vie della città, nel
centro storico e nella villa comunale, nonché con un fitto programma di
eventi culturali e di spettacolo.

Premesso che l'evento denominato "Luci d'Artista XIX edizione", rappresenta un
obiettivo strategico imprescindibile dell'Amministrazione comunale, in
quanto necessario allo sviluppo economico, culturale e sociale della
collettività; che, per le motivazioni di cui sopra, la manifestazione dovrà in
ogni caso tenersi nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro giuridico
esistente.

Considerato	che il suindicato evento, trattandosi di una iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta manifestazione viene classificata nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n.11001/110/(10) del 18/07/2018 come "Manifestazione con profilo rischio elevato".
Constatato	che la manifestazione si svolge dal 29 novembre 2024 al 02 febbraio 2025, in una fascia oraria giornaliera che ricade prevalentemente negli orari serali e notturni.
Vista	la presenza di numerosi avventori di locali, costituiti principalmente da gruppi di giovani, che sempre più frequentemente fanno abuso di alcol.
Valutato	che il suddetto abuso di alcol genera episodi di violenza che spesso sfociano in risse o litigi, che rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, che tali brutali avvenimenti sono fonte di danni a cose o di lesioni a persone, anche non direttamente coinvolte nello scontro, quindi pericolosissimi per i passanti e gli avventori dei locali.
Valutata	la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Ritenuta	la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza.
Ritenuta	l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro, così come richiesto dalla locale Questura.
Considerato	che con la Delibera di Giunta n. 1673 del 06/04/1994 e nell'ambito del P.T.G.U. adottato con Delibera di Giunta n. 1665 del 24/06/1996 è stata individuata come Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina". Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, ad Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia.
Visto	l'articolo 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D. L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e s.m.i..
Visto	il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano.
Visto	l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto	l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92.
Vista	la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali:

O R D I N A

1. **è vietata la vendita** su tutto il territorio comunale per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione per l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività

Ordinanza sindacale n. 181/2024

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante, **dal 29 novembre 2024 al 02 febbraio 2025 dalle ore 20:00 fino alla chiusura delle attività, per tutta la durata della manifestazione.**

2. **Dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2024 alle ore 08.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 08:00 del 01 gennaio 2025**, nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina". Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturò – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia, **è vietata la vendita** per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione per l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante.
3. Su tutto il territorio comunale, **è vietata la consumazione** su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, fatta eccezione per l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, **dal 29 novembre 2024 al 02 febbraio 2025 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.**
4. **Dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2024 alle ore 08.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 08:00 del 01 gennaio 2025**, fatta eccezione per l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina". Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturò – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia **è vietata la consumazione** su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio.
5. E' vietato su tutto il territorio comunale, abbandonare in modo incontrollato bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle

somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

7. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori degli esercizi su indicati, verrà inoltrata all'Autorità Amministrativa richiesta di emissione Ordinanza di chiusura a tempo determinato dell'attività.

La presente Ordinanza, che sostituisce integralmente la precedente n. 108 del 29/11/2024, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione alla Polizia Municipale, per conoscenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.